



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore Tecnico – Servizio Patrimonio

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI O ASSOCIAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE/RIQUALIFICAZIONE E/O MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI

PREMESSA

Il Comune di Sant'Angelo in Vado, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 119 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nonché del vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, intende acquisire proposte di sponsorizzazione per la manutenzione, la valorizzazione e la riqualificazione di aree verdi pubbliche comunali, al fine di perseguire interessi pubblici, realizzare economie di spesa e migliorare la qualità degli spazi verdi a beneficio della collettività.

Le sponsorizzazioni sono ammesse in quanto strumento funzionale all'interesse pubblico, privo di conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata, e idoneo a produrre un'utilità o un risparmio di spesa a favore dell'Amministrazione.

La controprestazione riconosciuta allo sponsor consiste esclusivamente nelle forme di visibilità istituzionalmente ammesse dal presente Avviso, senza pregiudizio per la destinazione pubblica, il decoro e l'ordinaria fruizione delle aree verdi da parte della collettività.

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

1. Il presente Avviso è adottato in applicazione:

- dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- dell'art. 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, in materia di aree verdi urbane;
- dell'art. 119 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dell'art. 134 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per i contratti di importo superiore a euro 40.000;
- del vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

2. Per quanto non espressamente regolato dal presente Avviso, si applicano il Regolamento comunale, la normativa nazionale vigente in materia di contratti pubblici e i principi generali dell'ordinamento amministrativo.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente Avviso ha per oggetto la ricerca di soggetti privati disponibili a finanziare, realizzare o cofinanziare interventi di manutenzione, valorizzazione e riqualificazione delle aree verdi pubbliche comunali indicate nell'Allegato A (Elenco Aree Verdi), che costituisce parte integrante del presente Avviso.
2. Le aree verdi oggetto di possibile sponsorizzazione, con la relativa descrizione delle tipologie di intervento ammesse, degli standard manutentivi minimi richiesti e dell'eventuale spazio pubblicitario consentito, sono analiticamente indicate nell'Allegato A.
3. Per le aree per cui l'Allegato A indica "spazio pubblicitario non previsto", il ritorno di immagine dello sponsor potrà avvenire esclusivamente attraverso le forme istituzionali alternative eventualmente consentite dal presente Avviso e dal contratto, senza installazione di supporti fisici in loco.
4. Le aree mantengono in ogni caso la loro piena destinazione e funzione a uso pubblico per tutta la durata del rapporto e successivamente alla sua conclusione.

ART. 3 – TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE

1. Sono ammesse le seguenti tipologie di sponsorizzazione:

a) Sponsorizzazione finanziaria: il soggetto sponsor si impegna al versamento di una somma in denaro destinata al finanziamento degli interventi di manutenzione, valorizzazione o riqualificazione dell'area prescelta, per un importo non inferiore all'eventuale soglia minima indicata nell'Allegato A per ciascuna area o lotto.

b) Sponsorizzazione tecnica di sola manutenzione: il soggetto sponsor assume a propria cura e spese l'esecuzione continuativa delle attività manutentive indicate nell'Allegato A per ciascuna area, inclusi i consumi idrici, le forniture e gli oneri operativi necessari, nel rispetto degli standard minimi indicati nell'allegato.

c) Sponsorizzazione tecnica con valorizzazione e manutenzione: il soggetto sponsor assume a propria cura e spese sia la realizzazione di un intervento di valorizzazione o riqualificazione dell'area, sia la successiva manutenzione, secondo progetto preliminare presentato in sede di offerta e approvato dall'Amministrazione.

d) Sponsorizzazione mista: il soggetto sponsor cumula gli obblighi propri di una delle tipologie di cui alle lett. b) o c) con il versamento di un contributo economico aggiuntivo in favore del Comune; l'offerta deve indicare separatamente il valore della prestazione tecnica e l'importo del contributo finanziario.

2. Non sono ammesse proposte consistenti nella mera installazione di insegne, cartelli o spazi pubblicitari privi di un effettivo contenuto manutentivo o di valorizzazione dell'area.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Possono presentare proposte di sponsorizzazione i soggetti privati, le imprese, le associazioni, le persone giuridiche e i comitati, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti per contrattare con le pubbliche amministrazioni e privi delle seguenti cause ostative:
 - a) svolgimento di attività, produzione o commercio di beni o servizi in conflitto con l'immagine dell'Ente o con i valori dell'ordinamento;
 - b) contenuti promozionali di natura politica, sindacale, religiosa o comunque in contrasto con

i principi etici e con il decoro istituzionale;

c) esistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra l'attività dello sponsor e l'attività svolta dall'Amministrazione comunale;

d) ogni altra condizione che, a insindacabile valutazione dell'Amministrazione, possa pregiudicare la reputazione o l'immagine istituzionale del Comune.

2. Nel caso di sponsorizzazione tecnica o mista, il proponente deve dichiarare che l'esecuzione degli interventi sarà affidata a soggetti in possesso dei requisiti, delle abilitazioni e delle qualificazioni prescritte dalla normativa vigente per la tipologia di lavoro da svolgere.
3. Per le aree soggette a prescrizioni tecniche specifiche indicate nell'Allegato A – ivi comprese le aree in prossimità di scavi archeologici – l'Amministrazione può subordinare l'ammissibilità della proposta alla dimostrazione di adeguata capacità tecnica dell'esecutore.

ART. 5 – CONTROPRESTAZIONE E VANTAGGI PER LO SPONSOR

1. A fronte della sponsorizzazione, l'Amministrazione riconosce allo sponsor esclusivamente il ritorno di immagine derivante dall'associazione del proprio nome, logo o marchio all'intervento realizzato o finanziato, nei limiti e con le modalità consentiti dal presente Avviso, dal contratto e dall'eventuale progetto approvato.
2. Per le aree per le quali l'Allegato A prevede la possibilità di spazio pubblicitario, lo sponsor è autorizzato all'installazione di cartelli o pannelli informativi/pubblicitari, targhe o altri supporti, nei seguenti limiti:

a) numero massimo dei supporti: quello indicato per ciascuna area nell'Allegato A o, in mancanza di indicazione, non più di uno per area;

b) dimensioni massime: quelle indicate nell'Allegato A o, in mancanza, non superiori a cm 70 x 100 per ogni supporto;

c) contenuti: esclusivamente nome, ditta, logo o marchio dello sponsor, con eventuale breve menzione della natura della sponsorizzazione; è esclusa qualsiasi forma di messaggio pubblicitario ordinario, promozione di prodotti o servizi non direttamente riconducibili all'immagine istituzionale dello sponsor, nonché inserzioni per conto di soggetti terzi;

d) localizzazione: quella indicata nell'Allegato A o, in mancanza, posizione da concordare con il Settore Tecnico, in modo tale da non ostacolare o limitare la fruizione pubblica dell'area;

e) durata: corrispondente alla durata del contratto.

3. È esclusa qualsiasi forma di sfruttamento pubblicitario o commerciale dell'area che sia incompatibile con la sua destinazione pubblica o idonea a comprometterne l'ordinaria fruizione da parte della collettività.
4. Il Comune può consentire allo sponsor di dare notizia della propria collaborazione attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, purché nel rispetto della veridicità del messaggio, del decoro istituzionale e della normativa applicabile. Il nome, logo o marchio dello sponsor potrà essere menzionato nelle comunicazioni strettamente relative all'iniziativa oggetto di sponsorizzazione, nei limiti consentiti dalla legge.

ART. 6 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Per le aree in cui è consentita l'installazione di supporti pubblicitari, l'Amministrazione rilascia le necessarie autorizzazioni, a condizione che i supporti proposti siano conformi a quanto indicato nell'Allegato A, nel presente Avviso e nel contratto, e che sia rispettata la normativa applicabile in materia di affissioni, decoro urbano e tutela dei beni.
2. L'Amministrazione si impegna a:
 - a) mettere a disposizione dello sponsor le aree indicate, per tutta la durata contrattuale, compatibilmente con le esigenze di fruizione pubblica e fatti salvi i poteri di gestione del bene pubblico;
 - b) non modificare la destinazione pubblica delle aree durante il periodo di sponsorizzazione, salvo ragioni di interesse pubblico sopravvenuto;
 - c) non attribuire, durante la vigenza del contratto, la medesima area ad altro sponsor, salvo le ipotesi di decadenza o risoluzione del rapporto;
 - d) fornire allo sponsor le informazioni tecnico-amministrative necessarie all'esecuzione degli interventi concordati;
 - e) provvedere alla verifica e alla validazione degli interventi realizzati, secondo le modalità indicate nel contratto.

ART. 7 – IMPEGNI DELLO SPONSOR

1. Lo sponsor si impegna a:
 - a) eseguire a propria cura e spese, e con personale e ditte qualificate, gli interventi di manutenzione e/o valorizzazione concordati, nel rispetto degli standard minimi indicati nell'Allegato A, del capitolato manutentivo allegato al contratto e di tutta la normativa applicabile;
 - b) mantenere le aree affidate in condizioni decorose, sicure e funzionali per l'intera durata contrattuale;
 - c) provvedere, a propria cura e spese, all'installazione e alla successiva manutenzione e rimozione dei supporti pubblicitari autorizzati, nel rispetto delle caratteristiche approvate dall'Amministrazione;
 - d) non cedere a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune, né i diritti derivanti dalla sponsorizzazione né gli spazi pubblicitari eventualmente concessi;
 - e) non installare supporti pubblicitari, insegne o qualsiasi altro elemento in loco senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione;
 - f) rispettare integralmente le prescrizioni tecniche specifiche eventualmente indicate nell'Allegato A per le singole aree, ivi comprese le limitazioni operative per le aree di pertinenza di scavi o beni vincolati;
 - g) comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi evento che possa incidere sulla regolare esecuzione degli obblighi assunti;
 - h) ripristinare integralmente, a propria cura e spese, le condizioni precedenti dell'area in caso di risoluzione o scadenza del contratto, salvo diverso accordo scritto con l'Amministrazione.

ART. 8 – CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

1. Le proposte di sponsorizzazione, redatte in forma scritta e sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare, devono contenere, a pena di inammissibilità:

- **Per tutte le tipologie:**
 - a) dati identificativi completi del proponente (denominazione, codice fiscale/P.IVA, sede legale, recapiti);
 - b) indicazione dell'area cui si riferisce la proposta, con riferimento all'Allegato A;
 - c) tipologia di sponsorizzazione proposta (finanziaria, tecnica di sola manutenzione, tecnica con valorizzazione, mista);
 - d) dichiarazione di assenza delle cause ostative di cui all'art. 4;
 - e) accettazione del presente Avviso e dello schema di contratto allegato;
 - f) espressa indicazione del valore economico complessivo della proposta.
 - **In aggiunta, per la sponsorizzazione finanziaria:**
 - g) importo del contributo offerto;
 - h) modalità e tempistica del versamento.
 - **In aggiunta, per la sponsorizzazione tecnica di sola manutenzione:**
 - i) programma manutentivo dettagliato, con indicazione delle operazioni, della periodicità e delle risorse impiegate;
 - j) stima del valore economico annuale delle prestazioni manutentive;
 - k) indicazione dei soggetti esecutori e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari;
 - l) eventuale dichiarazione relativa a precedenti esperienze di sponsorizzazione.
 - **In aggiunta, per la sponsorizzazione tecnica con valorizzazione:**
 - m) relazione illustrativa degli interventi proposti;
 - n) elaborati grafici in scala idonea (planimetria, piante, prospetti, sezioni, anche in forma di schizzo preliminare);
 - o) quadro sommario degli interventi proposti con indicazione dei materiali e delle eventuali essenze vegetali;
 - p) cronoprogramma degli interventi;
 - q) stima del valore economico dell'intervento di valorizzazione e del programma manutentivo successivo;
 - r) indicazione dei soggetti esecutori e dichiarazione sul possesso dei requisiti necessari.
 - **In aggiunta, per la sponsorizzazione mista:**
 - s) tutti gli elementi di cui ai punti g) e h) e i), j), k) ovvero m), n), o), p), q), r), a seconda della componente tecnica prevista, con indicazione separata del contributo finanziario e del valore della prestazione tecnica.
2. La proposta deve altresì contenere campione o elaborato grafico del cartello/supporto informativo-pubblicitario che si intende installare, con indicazione di dimensioni, materiali, colori e testi proposti.
 3. Le proposte incomplete o non conformi ai requisiti del presente articolo sono dichiarate inammissibili.

ART. 9 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Le proposte potranno pervenire al Comune di Sant'Angelo in Vado, Settore Tecnico, fino al **30.06.2027**.
2. Le proposte possono essere trasmesse:
 - mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **comune.santangeloinvado@emarche.it**;
 - mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, in orario di apertura al pubblico;
 - mediante raccomandata A/R, con la precisazione che fa fede la data di arrivo al protocollo e non la data di spedizione.
3. Il presente Avviso è pubblicato:
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi e avvisi";
 - all'albo pretorio on line.

Qualora il valore stimato di una o più sponsorizzazioni superi la soglia di euro 40.000, la pubblicazione sul sito istituzionale è assicurata per un periodo minimo di trenta giorni prima della scadenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
4. Le richieste di chiarimento possono essere presentate fino a 30 giorni prima della scadenza individuata al comma 1 del presente articolo. Le risposte di interesse generale saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nel rispetto della parità informativa tra i partecipanti.
5. Per le aree o i lotti per i quali non pervengano proposte idonee entro il termine, l'Amministrazione si riserva di pubblicare successivi avvisi ovvero di ricercare sponsor mediante trattativa diretta, nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa vigente.
6. L'offerta resta vincolante per il proponente per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

ART. 10 – VALORE STIMATO

1. Il valore stimato di ciascuna sponsorizzazione è determinato tenendo conto:
 - a) dell'importo del contributo finanziario offerto;
 - b) del valore economico della prestazione tecnica assunta dallo sponsor;
 - c) del valore della controprestazione pubblicitaria riconosciuta, valutata in relazione alle caratteristiche degli spazi concessi e alla durata del contratto, inclusi gli eventuali rinnovi.
2. Il proponente è tenuto a indicare nella propria offerta la stima del valore economico della prestazione, che costituirà base di valutazione ai fini della selezione.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 134 del d.lgs. 36/2023, il valore stimato è calcolato considerando l'intera durata contrattuale, incluso il periodo di eventuale rinnovo.

ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE

1. La valutazione delle proposte avviene nel rispetto del vigente Regolamento comunale e dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza;
2. Per le **sponsorizzazioni finanziarie**, la selezione è effettuata privilegiando, nell'ordine:
 - a) il soggetto che abbia già in precedenza sponsorizzato la medesima iniziativa, ove abbia adempiuto regolarmente agli obblighi assunti;

- b) l'offerta economicamente più elevata, fermo il rispetto dei requisiti di ammissibilità.
3. **Per le sponsorizzazioni tecniche e miste**, la selezione tiene conto congiuntamente dei seguenti criteri, secondo la griglia di punteggio indicata nel successivo comma 5:
- a) qualità tecnica dell'intervento proposto e coerenza con il decoro urbano, l'identità del contesto e le caratteristiche dell'area;
 - b) completezza e sostenibilità del programma manutentivo;
 - c) tempi di realizzazione dell'intervento iniziale;
 - d) valore economico complessivo della prestazione tecnica e dell'eventuale contributo finanziario;
 - e) pregresse esperienze di sponsorizzazione, con preferenza per il soggetto che abbia già sponsorizzato la medesima iniziativa nel rispetto degli obblighi assunti.
4. Non sono prese in considerazione proposte consistenti nella mera installazione di elementi pubblicitari, prive di un effettivo contenuto manutentivo o di valorizzazione.
5. Griglia di punteggio per le sponsorizzazioni tecniche e miste:

CRITERIO	PUNTEGGIO
a) qualità tecnica dell'intervento proposto e coerenza con il decoro urbano, l'identità del contesto e le caratteristiche dell'area;	30
b) completezza e sostenibilità del programma manutentivo;	20
c) tempi di realizzazione dell'intervento iniziale;	15
d) valore economico complessivo della prestazione tecnica e dell'eventuale contributo finanziario;	25
e) pregresse esperienze di sponsorizzazione, con preferenza per il soggetto che abbia già sponsorizzato la medesima iniziativa nel rispetto degli obblighi assunti.	10
TOTALE	100

6. In caso di parità di punteggio finale tra più proposte relative alla stessa area, costituiscono criteri di preferenza, nell'ordine:
- a) maggiore qualità tecnica della proposta;
 - b) maggiore valore economico complessivo;
 - c) pregresse esperienze di sponsorizzazione.
7. Per ciascuna area è individuato di regola un solo sponsor, salvo il caso di sponsorizzazione finanziaria, per la quale l'Amministrazione può ammettere la compresenza di più sponsor qualora compatibile con l'interesse pubblico e con gli spazi di visibilità disponibili.

ART. 12 – PROCEDURE DI SELEZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Le proposte pervenute entro il termine sono esaminate dal Responsabile del Settore Tecnico, eventualmente coadiuvato da apposita commissione tecnica. L'esame riguarda l'ammissibilità formale e la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 11.

2. Il Responsabile del Settore Tecnico forma la graduatoria delle proposte e propone al Responsabile del procedimento l'approvazione dell'esito della selezione.
3. Per le sponsorizzazioni tecniche con valorizzazione, il progetto di massima deve essere allegato già all'offerta; successivamente alla selezione e prima della stipula, lo sponsor trasmette gli elaborati di progetto di dettaglio o esecutivi richiesti dal Settore Tecnico per la definitiva approvazione dell'intervento.
4. Lo sponsor selezionato deve, entro il termine assegnato dall'Amministrazione e comunque prima della stipula del contratto:
 - a) consegnare campione definitivo o elaborato grafico del supporto informativo/pubblicitario;
 - b) trasmettere il programma manutentivo definitivo;
 - c) presentare la documentazione assicurativa prevista dall'art. 14;
 - d) presentare ogni altra documentazione tecnica o amministrativa necessaria in relazione alla tipologia di sponsorizzazione.
5. Il contratto di sponsorizzazione è stipulato nel rispetto dello schema allegato (Allegato D), che potrà essere integrato in base alle caratteristiche specifiche della proposta selezionata.
6. L'investimento iniziale e gli interventi di impianto devono essere ultimati entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, salvo diverso termine motivatamente concordato in relazione alla complessità dell'intervento.

ART. 13 – DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO

1. Il contratto di sponsorizzazione ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. L'eventuale rinnovo per un ulteriore periodo non superiore ad anni 3 (tre) non è automatico e non può avvenire per silenzio o per facta concludentia. Il rinnovo può essere disposto esclusivamente con atto espresso dell'Amministrazione, adottato prima della scadenza del contratto, previa:
 - a) verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dello sponsor;
 - b) accertamento della permanenza dell'interesse pubblico al mantenimento del rapporto;
 - c) valutazione della convenienza del rinnovo rispetto ad alternative.
3. Il valore stimato della sponsorizzazione è calcolato, ai fini del presente Avviso e dell'applicazione dell'art. 134 del d.lgs. 36/2023, considerando l'intera durata potenziale del rapporto, incluso il periodo di eventuale rinnovo.
4. In nessun caso il rapporto di sponsorizzazione può avere durata complessiva superiore ad anni 6 (sei).

ART. 14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Per le sponsorizzazioni tecniche e miste, lo sponsor è tenuto, prima della stipula del contratto e per tutta la durata del rapporto, a stipulare e mantenere attiva una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso la Pubblica Amministrazione, che copra i rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi e dalla gestione delle attività manutentive, con massimale minimo non inferiore a euro 500.000,00 per sinistro.
2. L'Amministrazione si riserva di richiedere allo sponsor la prestazione di una cauzione a garanzia degli obblighi assunti, in relazione alla tipologia e al valore dell'intervento, nella misura e con le modalità che saranno indicate all'atto della selezione.

3. Per le sponsorizzazioni finanziarie, l'Amministrazione si riserva di richiedere adeguate garanzie del versamento del contributo offerto, da definirsi nel contratto.
4. La mancata presentazione della documentazione assicurativa richiesta entro il termine assegnato determina la decadenza della proposta selezionata.

ART. 15 – PROPOSTE SPONTANEE PER AREE NON INCLUSE NELL'ELENCO

1. I soggetti interessati possono presentare proposte di sponsorizzazione anche per aree verdi pubbliche non incluse nell'Allegato A, purché di proprietà comunale e non soggette a vincoli incompatibili.
2. La presentazione di una proposta spontanea non attribuisce al proponente alcun diritto di preferenza né alcuna aspettativa di affidamento diretto.
3. L'eventuale accoglibilità della proposta è subordinata alla preventiva pubblicazione, da parte dell'Amministrazione, di un apposito avviso integrativo, con indicazione sintetica del contenuto della proposta ricevuta e apertura alla presentazione di manifestazioni di interesse concorrenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.
4. La proposta spontanea deve comunque rispettare tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal presente Avviso per la tipologia di sponsorizzazione proposta.

ART. 16 – CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE PROPOSTE E RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Sono dichiarate inammissibili le proposte:
 - a) presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4;
 - b) aventi a oggetto attività, prodotti o messaggi contrastanti con l'immagine istituzionale del Comune o con i valori dell'ordinamento;
 - c) non conformi ai requisiti formali di cui all'art. 8;
 - d) prive di indicazione del valore economico dell'offerta;
 - e) pervenute oltre il termine stabilito di cui all'art. 9
1. L'Amministrazione si riserva di non procedere alla selezione di alcuno sponsor o di non stipulare il contratto qualora:
 - a) nessuna delle proposte risulti idonea o conveniente rispetto all'interesse pubblico perseguito;
 - b) sussistano ragioni di opportunità o di interesse pubblico sopravvenute, adeguatamente motivate.
2. Il mancato esercizio della facoltà di cui al comma 2 non dà luogo ad alcun obbligo risarcitorio nei confronti dei partecipanti, fermo restando il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per la partecipazione qualora la procedura sia annullata per causa imputabile all'Amministrazione.

ART. 17 – OBBLIGHI FISCALI E TRATTAMENTO IVA

1. Le modalità di fatturazione, il trattamento IVA applicabile e la regolamentazione degli oneri fiscali connessi al contratto di sponsorizzazione sono disciplinati nel contratto (Allegato D), nel rispetto della normativa tributaria vigente al momento della stipula.
2. Entrambe le parti si impegnano ad adempiere agli obblighi fiscali che loro competono secondo la normativa vigente.

3. Si segnala che la disciplina fiscale applicabile ai contratti di sponsorizzazione e alle aree verdi potrà differire in relazione alla tipologia del soggetto sponsor (soggetto IVA/non soggetto IVA) e alla natura della prestazione. L'Amministrazione si riserva di acquisire, prima della stipula, il parere dell'ufficio tributi e/o dell'Agenzia delle Entrate competente qualora emergano profili di incertezza applicativa.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai partecipanti sono trattati dal Comune di Sant'Angelo in Vado, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente procedura e alla successiva gestione del rapporto contrattuale, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito istituzionale del Comune e sarà fornita ai partecipanti all'atto della presentazione della proposta.

ART. 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sant'Angelo in Vado, nella persona dell'Arch. Giovannini Jenny, raggiungibile ai seguenti recapiti:
 - Telefono: 0722/819940
 - PEC: comune.santangeloinvado@emarche.it
 - E-mail: urbanistica@comune.santangeloinvado.pu.it
2. Il presente Avviso, con i relativi allegati, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sant'Angelo in Vado, sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi e avvisi".
3. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore Tecnico entro il termine indicato all'art. 9. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune, assicurando la parità informativa tra tutti i potenziali partecipanti.

ART. 20 – NORMATIVA APPLICABILE E RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si applicano:
 - il vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
 - la legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 43;
 - la legge 14 gennaio 2013, n. 10, art. 5;
 - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabile;
 - le disposizioni del codice civile in materia di contratti;
 - ogni altra normativa statale e regionale applicabile alla fattispecie.

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

- **Allegato A** – Elenco aree verdi oggetto di sponsorizzazione, con standard manutentivi minimi e indicazione dello spazio pubblicitario consentito;
- **Allegato B** – Planimetria;
- **Allegato C** – Indicazioni dello spazio pubblicitario consentito;

- **Allegato D** – Schema di contratto di sponsorizzazione;
- **Allegato E** – Modello di domanda di partecipazione.